



Camera dei Deputati

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

AG 109 Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi

Audizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Martedì, 6 febbraio 2024

PREMESSA

Inquadramento normativo

Il provvedimento in esame delle Commissioni VII e IX della Camera per l'espressione del parere parlamentare reca delle correzioni al Decreto legislativo n. 208 del 2021 (c.d. TUSMA), il quale aveva recepito la direttiva 2018/1808/UE, e, quindi, abrogato il decreto legislativo n. 177 del 2005 (c.d. legge Gasparri), relativo alla disciplina del settore dei servizi media audiovisivi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli. L'articolo 1, contiene 41 commi finalizzati ad apportare lievi modifiche integrative e correttive; l'articolo 2 contiene modifiche meramente formali; l'articolo 3 apporta modifiche abrogative e l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

COMITATO PER L' APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (1)

Il comma 7, articolo 1, dello schema di decreto legislativo istituisce il Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca su temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, in luogo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Comitato per l'applicazione del Codice nasce da una autoregolamentazione di natura privata poi affiancato da una co-regolamentazione legislativa statale. Il fine istituzionale è tuttora quello di esercitare un controllo sui media audiovisivi pubblici e privati a tutela dei minori e sensibilizzare i produttori di contenuti mediali alle esigenze dei minori. Il Comitato ha una triplice rappresentanza: delle istituzioni, delle emittenti e degli utenti e gode anche di poteri vigilanza sulle violazioni del Codice, che esercita d'ufficio e che può sfociare con una denuncia all'AGCOM, la quale, se del caso, può irrogare una sanzione (pagamento di una somma; sospensione o alla revoca della licenza o autorizzazione a trasmettere). Quindi, **oggi il Comitato per l'applicazione del Codice è un co-attore nell'ambito della vigilanza e sanzioni a tutela dei minori.**

Con la modifica, questo impianto a tutela dei minori viene superato e non si capisce se l'istituendo Comitato consultivo, oltre alle attribuzioni affidategli, mantenga anche le precedenti (dalla nuova denominazione non parrebbe) e quali siano le istituzioni coinvolte a farne parte.

COMITATO PER L' APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (2)

Il dubbio è riscontrabile anche alla luce della lettura dell'intervento di modifica previsto dall'articolo 1, comma 4, che, intervenendo sull'articolo 4 del D. lgs. 208/2021 affida al Ministero la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, e al contempo attribuisce all'AGCOM il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale.

Se le iniziative finalizzate alla promozione dell'alfabetizzazione sono attribuite al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrà sentire anche altri ministeri (Cultura, Istruzione e Università) non si capisce la ratio del superamento del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Inoltre, il combinato disposto di questa lettura con la modifica prevista e relativa all'obbligo per i fornitori dei servizi di media di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione a tutela dei minori fa venire meno la forza e la vincolatività del precedente Codice, il quale ex lege è vincolante per tutte le emittenti a prescindere dalla sottoscrizione.

TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE AUDIOVISIVA E RADIOFONICA

Relativamente alla realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo la modifica prevista allenta quelle garanzie date dalla partecipazione alla realizzazione di tali iniziative scolastiche di autorità terze al perimetro governativo.

Sarebbe, pertanto, opportuno confermare l'istituto dell'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ora, la disposizione in commento, modifica il suddetto comma 10 dell'articolo 37, nel senso di prevedere che il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria (e non più d'intesa con questi ultimi soggetti).

TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA CONCORRENZA

Premesso che il pluralismo dell'informazione è un principio divenuto di rango costituzionale, e che a tal proposito la direttiva 2018/1808/UE al considerando 53 stabilisce che gli organi e/o le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero «*assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori e buon funzionamento del mercato interno e promozione della concorrenza leale*», appare poco coerente con tale dettato, e consolidato orientamento, la modifica finalizzata a eliminare il divieto per uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale.

Il mantenimento di tale divieto garantirebbe maggiormente il pluralismo dell'informazione e il principio della concorrenza del comparto radiofonico.

SERVIZIO PUBBLICO – RAI (1)

Con riferimento alla trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale viene ripristinato il tetto del 6 per cento, in quanto l'eccedenza al 7 per cento era riferita al 2022 e il riferimento temporale dal 1° gennaio 2023 era superato.

Contiguo a questo tema, di grande rilevanza per la sostenibilità finanziaria, e quindi anche in termini di programmazione di investimenti culturali, vi è quello del finanziamento pubblico alla RAI.

A tal fine, pur consapevoli che si tratta di un argomento non attinente al provvedimento oggetto di audizione, sarebbe opportuno conoscere quali siano le intenzioni del Governo con riferimento al canone ordinario Rai. Sappiamo che la riduzione a 70 euro è relativa solo all'annualità 2024 e che per il prossimo anno l'ammontare torna a 90 euro annui. **Il Governo e la maggioranza intendono confermare quanto previsto con la legge di bilancio 2024, anche alla luce del fatto che il canone italiano è più basso della media europea (come è stato illustrato da Noel Curran dell'EBU)**

SERVIZIO PUBBLICO – RAI (2)

Sarebbe auspicabile, per la strategicità che riveste il servizio pubblico di informazione, per garantire una maggiore capacità di investimenti culturali, ampliare le fonti di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Non solo, appunto, garantendo adeguatezza e prevedibilità relativamente al canone ordinario, ma anche immaginando di **rendere strutturale una forma di contribuzione come quella che era stata prevista dalla legge di bilancio per il 2019, per gli anni 2019 e 2020, pari a 40 milioni di euro per ciascuna annualità e finalizzata allo sviluppo della programmazione digitale, alla capacità di fornire contenuti sempre più innovativi e attraenti e ad ampliare e diversificare la presenza sul mercato.**